

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

21 LUG. 1999

ADDI 21 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - BONADONNA - DONATO - FEDERICO - META

DELIBERAZIONE N°

1100

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI



DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Determinazione delle garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Su proposta dell' Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 con il quale è stata data attuazione alle direttive della Unione Europea sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Decreto Legislativo che individua tra le prescrizioni previste nell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, la prestazione di garanzie finanziarie;

Tenuto conto del fatto che la proposta di legge regionale sui rifiuti di recepimento dei principi fondamentali delineati dal menzionato D.Lgs n. 22/1997, approvata nella seduta del 29 aprile di imminente pubblicazione, prevede parimenti la prestazione di garanzie finanziarie a copertura dei rischi derivanti dall'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Ritenuto che al fine di dare attuazione al disposto legislativo e quindi per rendere effettiva la tutela dell'ambiente, a fronte di eventuali pericoli di inquinamento derivanti da una non corretta gestione delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, non appare più procrastinabile la concreta determinazione dei criteri per la prestazione alla Amministrazione Regionale delle menzionate garanzie finanziarie nonché delle relative modalità di presentazione;

Considerato, inoltre, che tali garanzie finanziarie devono essere prestate - nella misura e con le modalità indicate - per tutte le nuove autorizzazioni da rilasciare ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n. 22/1997 o del corrispondente articolo della nuova legge regionale sui rifiuti, nonché per i rinnovi delle precedenti autorizzazioni che vengono a scadere dopo l'approvazione del presente provvedimento;

Visto l'art. 17, punto 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità ed in conformità alle premesse

DELIBERA



Sono tenuti a prestare garanzia finanziaria i titolari delle imprese che svolgono le seguenti attività:

- I) stoccaggio definitivo di rifiuti urbani ed assimilati in discariche di prima categoria e stoccaggio definitivo in discariche di seconda categoria di tipo A;
- II) stoccaggio definitivo di rifiuti pericolosi in discariche di seconda categoria di tipo B/C e di terza categoria;
- III) stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi;
- IV) trattamento di rifiuti non pericolosi compresa l'attività di recupero dei medesimi rifiuti;
- V) stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi;
- VI) trattamento di rifiuti pericolosi compresa l'attività di recupero dei medesimi rifiuti;

Tale garanzia dovrà essere prestata, secondo quanto stabilito nei punti successivi, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento autorizzativo mediante lettera raccomandata.

L'attività oggetto del provvedimento autorizzativo non potrà essere svolta o continuata fino alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte dell'Amministrazione Regionale mediante lettera raccomandata.

La garanzia finanziaria deve essere prestata in uno dei seguenti modi:

- con versamento in numerario da effettuare presso la Tesoreria regionale;
- con prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Regione rilasciata da istituto bancario o assicurativo;

Gli atti di fideiussione dovranno essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio d.l. 12 marzo 1936, n.375;
- per la polizza fideiussoria, dalle società assicurative elencate nei decreti aggiornati annualmente dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e pubblicate nella G.U. come prescritto dal punto c) dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n.348.

In caso di utilizzo totale o parziale delle garanzie finanziarie le stesse dovranno essere ricostituite nella stessa entità di quelle originariamente determinate nell'atto autorizzativo.

I valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria sono così individuati:

I) stoccaggio definitivo di rifiuti urbani ed assimilati in discariche di prima categoria e stoccaggio definitivo in discariche di seconda categoria di tipo A;

I.1. Stoccaggio definitivo di rifiuti urbani ed assimilati in discariche di prima categoria:

- discarica con capacità netta sino a 100.000 metri cubi: lire 390 milioni;
- discarica con capacità netta superiore a 100.000 metri cubi e fino a 300.000 metri cubi: lire 390 milioni + lire 3.000 per ogni metro cubo eccedente i primi 100.000;

- discarica con capacità netta superiore a 300.000 metri cubi.: lire 1.170 milioni + lire 2.400 per ogni metro cubo eccedente i primi 300.000.

Il gestore è obbligato a prestare garanzia finanziaria che dovrà coprire tutto il periodo di esercizio dell'impianto fino ad avvenuto ripristino ambientale del sito;

Nel momento in cui l'amministrazione competente alla effettuazione dei controlli avrà verificato il corretto svolgimento delle attività successive alla chiusura dell'impianto, il gestore potrà svincolare la suddetta garanzia, previa accensione di una seconda garanzia che durerà per il periodo di tempo post-esercizio indicato nei provvedimenti di autorizzazione regionali.

I valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria secondaria per il post-esercizio sono quelli precedentemente indicati ridotti della misura del cinquanta per cento.

I.2. Stoccaggio definitivo in discariche di seconda categoria di tipo A;

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 30.000 per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi, così come indicati nei singoli atti autorizzativi e aggiungendo al valore così ottenuto l'importo di lire 10.000 per ogni metro quadro di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano campagna.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni a tutela della esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al capoverso precedente, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento.

II) stoccaggio definitivo di rifiuti pericolosi in discariche di seconda categoria di tipo B/C e di terza categoria:

II.1. Discarica di seconda categoria tipo B adibita anche allo stoccaggio definitivo di rifiuti pericolosi. L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 100.000 per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi, così come indicati nei singoli atti autorizzativi e aggiungendo al valore così ottenuto l'importo di lire 10.000 per ogni metro quadro di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano campagna.

II.2. Discarica di seconda categoria tipo C. L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 200.000 per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicati nei singoli atti autorizzativi e aggiungendo al valore così ottenuto l'importo di lire 10.000 per ogni metro quadro di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano campagna.



II.3. Discarica di terza categoria. L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 600.000 per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicati nei singoli atti autorizzativi e aggiungendo al valore così ottenuto l'importo di lire 30.000 ogni metro quadro di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano campagna.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni a tutela della esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al capoverso precedente, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento.

III) stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi:

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 50.000 per il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi che la ditta è autorizzata a stoccare provvisoriamente espresso in tonnellate.

L'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a lire 100 milioni.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni a tutela della esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al capoverso precedente, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento.

IV) trattamento di rifiuti non pericolosi compresa l'attività di recupero dei medesimi rifiuti:

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 20.000 per il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi che la ditta è autorizzata a trattare o riutilizzare in un anno, espresso in tonnellate.

Limitatamente agli impianti di incenerimento, l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi che la ditta è autorizzata a trattare in un anno, espresso in tonnellate.

L'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a lire 100 milioni.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni a tutela della esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al capoverso precedente, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento e recupero.

V) stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi:

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 100.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la ditta è autorizzata a stoccare provvisoriamente espresso in tonnellate.

L'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a lire 200 milioni.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni a tutela della esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al capoverso precedente, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento.

VI) trattamento di rifiuti pericolosi compresa l'attività di recupero dei medesimi rifiuti:

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la ditta è autorizzata a trattare o riutilizzare in un anno, espresso in tonnellate.

Limitatamente agli impianti di incenerimento, l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 50.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la ditta è autorizzata a trattare in un anno, espresso in tonnellate.

In entrambi i casi l'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a lire 200 milioni.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni a tutela della esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al capoverso precedente, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento e recupero.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, punto 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 LUG. 1999



IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA